

TASI

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI NORMATIVA

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, dal 01.01.2014 l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa di smaltimento rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Con i decreti legge 06.03.2014 n. 16, convertito in Legge n. 68/2014 e n. 88 del 09.06.2014 e la legge n. 80 del 23.05.2014 sono state ulteriormente apportate modificazioni alla Legge 27.12.2013 n. 147.

IN QUALI CASI SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

L'Art. 13, comma 12ter, del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce che mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili. Tale norma trova il suo fondamento nella semplificazione degli adempimenti amministrativi, nella circostanza che i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione dell'ICI e nell'incremento delle informazioni che i comuni possono acquisire direttamente dalla banca dati catastale.

A questo proposito, si deve sottolineare che nell'individuazione delle fattispecie per le quali è rimasto l'obbligo dichiarativo sono state prese in considerazione, innanzitutto, le innovazioni introdotte dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che aveva stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007. Si ricorda che a tali disposizioni è stata data attuazione con decreto ministeriale 12 maggio 2009 e che nelle allegate istruzioni è stato, tra l'altro precisato che non doveva essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale fossero dipesi da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.463, relativo alla disciplina del modello unico informatico (MUI).

Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione per i titolari di diritti reali, in relazione agli immobili la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Agenzia del Territorio.

Comunque, l'obbligo dichiarativo TASI sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni IMU già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune, e cioè:

- fabbricati di interesse storico o artistico.

I fabbricati che il comma 3, dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilisce la riduzione al 50% della base imponibile, sono quelli previsti dall'art. 10 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137".

- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria. A questo proposito, si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. V, del 18 agosto 2004, n. 16130 e del 1° dicembre 2004, n. 22570 che in tema di ICI ha precisato che essendo il presupposto del tributo il possesso degli immobili è tenuto al pagamento dell'imposta l'assegnatario, anche provvisorio, di alloggio di cooperativa edilizia, nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della proprietà in suo favore.
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.
Ciò avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di abitazione, uso, superficie, a meno che tale estinzione non sia dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si precisa che la dichiarazione deve essere presentata nel solo caso in cui il comune dove è ubicato l'immobile assegnato non coincide né con quello di celebrazione del matrimonio né con quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario.
- Un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come un'unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, D.lgs.139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale

IN QUALI CASI NON SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

Non è previsto l'obbligo dichiarativo per tutte le abitazioni principali e assimilate già dichiarate tali ai fini IMU.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per i quali l'aliquota è pari a 0 non è previsto l'obbligo dichiarativo.

Condizioni e termini per la presentazione

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni ed ha effetto per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dell'imposta.

Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Il modulo compilato deve pervenire direttamente al protocollo dell'Ente oppure essere inviato a mezzo servizio postale mediante raccomandata (in tal caso fa fede il timbro postale o trasmessa per posta certificata (comune.scandicci@postacert.toscana.it)) entro e non oltre il termine previsto.

Sanzioni

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Ravvedimento

Il contribuente che sia incorso in una o più violazioni delle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Comune di Scandicci

Servizio Entrate e Tributi

Orario lunedì-martedì-venerdì 8,30-12, 30 giovedì 8,30-12/15-18

<https://www.comune.scandicci.fi.it>